



CAMERA  
ARBITRALE  
DI MILANO

PROCEDURA E SERVIZI  
SECONDO IL REGOLAMENTO  
DI ARBITRATO UNCITRAL



1 gennaio 2016

---

## PROCEDURA

- I. Disposizioni generali
  - Art. 1 Organi
  - Art. 2 Ambito di applicazione
  - Art. 3 Riservatezza
  - Art. 4 Entrata in vigore
  - Art. 5 Riferimenti
- II. CAM come autorità di nomina
  - Art. 6 Informazioni
  - Art. 7 Deposito
  - Art. 8 Numero degli arbitri
  - Art. 9 Nomina degli arbitri
  - Art. 10 Ricusazione degli arbitri
  - Art. 11 Sostituzione degli arbitri
  - Art. 12 Consulenza su onorari e spese degli arbitri
- III. Altri servizi
  - Art. 13 Servizi di ricerca
  - Art. 14 Servizi amministrativi
  - Art. 15 Consulenza tecnica
  - Art. 16 Gestione e decisione dei costi
  - Art. 17 Gestione degli anticipi
- IV. Appendice I: Costi
- V. Modelli di clausole

---

## I. Disposizioni generali

### Art. 1 Organi

La Camera Arbitrale di Milano (CAM) svolge le funzioni previste dalla Procedura mediante il Consiglio Arbitrale e la Segreteria Generale.

### Art. 2 Ambito di applicazione

1. La Procedura - § II “CAM come autorità di nomina” si applica quando la CAM è designata quale autorità di nomina secondo il Regolamento di Arbitrato UNCITRAL;
2. La Procedura - § III “Altri servizi” si applica in arbitrati secondo il Regolamento di Arbitrato UNCITRAL quando così previsto dalle parti nella convenzione arbitrale o in altro accordo dopo il sorgere della controversia.
3. La Procedura - § I “Disposizioni generali” si applica quando la CAM svolge le funzioni previste dalla Procedura.
4. La CAM svolge le funzioni previste dalla Procedura ove esista un accordo che lo preveda. Eventuali eccezioni saranno decise prima facie dal Consiglio Arbitrale.
5. La Procedura si applica ai casi secondo il Regolamento di Arbitrato UNCITRAL<sup>1</sup>.
6. La Procedura CAM è redatta secondo il Regolamento di Arbitrato UNCITRAL del 2013 e si applica, mutatis mutandis, ai casi secondo il Regolamento di Arbitrato UNCITRAL del 2010 e del 1976, ovvero a future versioni, quando così previsto dall'accordo delle parti o su designazione del Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato de L'Aia.

### Art. 3 Riservatezza

La CAM mantiene riservata qualunque informazione.

### Art. 4 Entrata in vigore

La Procedura entra in vigore il 1° gennaio 2016.

### Art. 5 Riferimenti

Ove la Procedura faccia riferimento al Regolamento di Arbitrato CAM, al Codice deontologico dell'arbitro o al Tariffario CAM, tale riferimento è da intendersi alla versione in vigore al momento in cui la richiesta per il servizio è depositata presso la CAM.

---

## II. CAM come autorità di nomina

### Art. 6 Informazioni

Quando la CAM agisce quale autorità di nomina secondo la Procedura, la Segreteria Generale può richiedere a parti e arbitri di fornire le informazioni che ritiene necessarie, e, ove lo ritenga opportuno, assegna termine a parti e arbitri per presentare le loro osservazioni dettandone le modalità. Tali informazioni devono essere inviate a tutte le parti.

### Art. 7 Deposito

Richieste e informazioni rivolte alla CAM, ove in cartaceo, devono essere depositate in un numero sufficiente di copie al fine di consentire che tutte le parti e agli arbitri ne ricevano una, oltre a una copia per la CAM, sulla base di quanto disposto dalla Segreteria Generale.

### Art. 8 Numero degli arbitri

Ove una parte richieda alla CAM di applicare il meccanismo correttivo sul numero degli arbitri previsto dall'Art. 7.2 del Regolamento di Arbitrato UNCITRAL<sup>2</sup>, tale funzione è svolta dal Consiglio Arbitrale, che decide tenuto conto delle circostanze del caso, in particolare della complessità e del valore della controversia.

### Art. 9 Nomina degli arbitri

1. Il Consiglio Arbitrale nomina gli arbitri tempestivamente. Le regole di funzionamento del Consiglio Arbitrale sono quelle previste dal Regolamento Arbitrale CAM<sup>3</sup>.
2. Al fine della nomina dell'arbitro il Consiglio Arbitrale tiene conto dei requisiti previsti dall'accordo delle parti, della natura della controversia, della competenza nella materia del contendere, delle norme applicabili al merito e al procedimento, delle competenze linguistiche e di qualunque altra circostanza.
3. Il Consiglio Arbitrale tiene altresì conto del caso concreto al fine di garantire la nomina di un arbitro indipendente e imparziale, a prescindere dal suo ruolo all'interno del collegio.
4. In assenza di diverso accordo delle parti, non possono essere nominati arbitri dal Consiglio Arbitrale:

- 
- a) i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Consiglio Arbitrale e i revisori dei conti della CAM;
  - b) i dipendenti della CAM;
  - c) gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a).
5. Al fine della nomina dell'arbitro unico o del presidente,
- a) la CAM segue il procedimento per la lista previsto dell'Art. 8.2 del Regolamento di Arbitrato UNCITRAL<sup>4</sup>, salvo che le parti abbiano concordato che non si applica, ovvero il Consiglio Arbitrale non la consideri appropriato;
  - b) se le parti hanno diversa nazionalità o sede legale in Stati diversi, e se così richiesto da una delle parti, il Consiglio Arbitrale nomina quale arbitro unico o presidente una persona di nazionalità diversa da quella delle parti;
  - c) la Segreteria Generale raccoglie una dichiarazione di indipendenza e imparzialità di ciascun candidato arbitro designato dal Consiglio Arbitrale secondo il procedimento per la lista e le trasmette alle parti;
  - d) quando il procedimento per la lista è concluso, la Segreteria Generale informa le parti della nomina.
6. Se le parti hanno stabilito di nominare un collegio di tre arbitri, e una parte non nomina l'arbitro, l'altra parte può chiedere alla CAM di nominare il secondo arbitro. In questo caso il Consiglio Arbitrale opera discrezionalmente e non applica il procedimento per la lista. La Segreteria Generale raccoglie una dichiarazione di indipendenza e imparzialità dell'arbitro e la trasmette alle parti.
7. In caso di arbitrato con pluralità di parti, ove il tribunale arbitrale non si possa costituire secondo il Regolamento di Arbitrato UNCITRAL, su istanza di parte il Consiglio Arbitrale nomina il tribunale arbitrale in base all'Art. 10.3 del Regolamento Arbitrale UNCITRAL<sup>5</sup>.

#### Art. 10 Ricusazione degli arbitri

1. Quando un'istanza di ricusazione di un arbitro è depositata in base all'Art. 13.4 del Regolamento Arbitrale

---

UNCITRAL<sup>6</sup>, la Segreteria Generale può fissare un termine per eventuali osservazioni scritte da parte dell'arbitro ricusato, le restanti parti e gli arbitri. La Segreteria Generale comunica tali osservazioni alle parti e agli arbitri, e le sottopone al Consiglio Arbitrale.

2. La decisione sull'istanza di ricusazione è rimessa al Consiglio Arbitrale, che può tenere conto del Codice deontologico dell'arbitro allegato al Regolamento di Arbitrato CAM.
3. La decisione del Consiglio Arbitrale è definitiva e vincolante per le parti.

#### Art. Sostituzione degli arbitri 11

1. Quando è depositata un'istanza in base all'Art. 14.2 del Regolamento di Arbitrato UNCITRAL<sup>7</sup>, il Consiglio Arbitrale, nel valutare le circostanze eccezionali del caso, tiene conto delle norme applicabili e dello stato del procedimento.
2. In ogni caso il Consiglio Arbitrale nomina un nuovo arbitro direttamente ove quello nominato o scelto in base alla procedura prevista dagli Articoli da 8 a 10 del Regolamento di Arbitrato UNCITRAL sia già stato sostituito due volte.

#### Art. 12 Consulenza su onorari e spese degli arbitri

Gli onorari e le spese degli arbitri devono essere ragionevoli<sup>8</sup>. Quando è rivolta alla CAM una richiesta di consulenza sui costi in base agli Articoli 41.3 e 4<sup>9</sup>, e 43.3<sup>10</sup> del Regolamento di Arbitrato UNCITRAL, la Segreteria Generale, sentito il Presidente del Consiglio Arbitrale, svolge tale compito tenuto conto della proposta del tribunale arbitrale, del valore della lite, della complessità della controversia, del tempo dedicato dagli arbitri e di ogni altra circostanza rilevante, così come del Tariffario CAM e del Regolamento di Arbitrato CAM sui costi.

---

### III. Altri servizi

#### Art. 13 Servizi di ricerca

Parti e arbitri hanno accesso al Centro Studi e Documentazione G. Schiavoni<sup>11</sup>, dove sono disponibili una biblioteca specializzata in arbitrato e risorse informatiche.

#### Art. 14 Servizi amministrativi

##### 1. Tenuta del fascicolo dell'arbitrato

Su richiesta delle parti o del tribunale arbitrale, copia di ogni memoria, documento, comunicazione, ordinanza ecc. è inviata alla Segreteria Generale che li raccoglie, data e protocolla<sup>12</sup>. Al fine del rispetto dei termini fissati dal Regolamento di Arbitrato UNCITRAL o dal tribunale arbitrale sarà considerata la data in cui la trasmissione si perfeziona presso la Segreteria Generale.

##### 2. Udienze<sup>13</sup>

Su richiesta delle parti o del tribunale arbitrale, la CAM ospita le udienze presso i propri locali<sup>14</sup>. La Segreteria Generale assiste il tribunale arbitrale nella fissazione di data, orario e luogo dell'udienza. Su richiesta del tribunale arbitrale, un rappresentante della Segreteria Generale partecipa all'udienza<sup>15</sup> e ne redige il verbale. Per le udienze che si svolgono presso i locali CAM è fornito supporto amministrativo<sup>16</sup>.

##### 3. Servizi di registrazione, trascrizione, interpretariato e conferenza

Su richiesta delle parti o del tribunale arbitrale, la Segreteria Generale organizza servizi di registrazione, trascrizione, interpretariato e conferenza<sup>17</sup> per le udienze svolte presso i locali CAM, i cui costi sono a carico delle parti.

#### Art. 15 Consulenza tecnica

1. Il tribunale arbitrale può delegare la nomina del consulente tecnico d'ufficio alla CAM, che provvede tramite il Consiglio Arbitrale.

2. Il Consiglio Arbitrale agisce a propria discrezione, senza applicare una procedura per lista. La Segreteria Generale raccoglie una dichiarazione di accettazione e

---

indipendenza del consulente e la trasmette alle parti e al tribunale arbitrale.

3. Il consulente così nominato è tenuto al rispetto del Codice deontologico dell'arbitro allegato al Regolamento di Arbitrato CAM.
4. Si applicano le disposizioni della Procedura sulla ricusazione degli arbitri.

#### Art. 16 Gestione e decisione dei costi

1. Su richiesta delle parti da depositare presso la CAM prima della costituzione del tribunale arbitrale, la CAM gestisce complessivamente i costi dell'arbitrato, determinando il valore della controversia, fissando e raccogliendo gli anticipi, e decidendo gli importi finali in base al proprio Regolamento di Arbitrato e al Tariffario.
2. Depositando tale richiesta le parti adottano il Regolamento di Arbitrato CAM per le disposizioni che disciplinano i casi di difetto di pagamento.
3. La Segreteria Generale può richiedere alle parti e agli arbitri le informazioni che ritiene necessarie affinché la CAM svolga i propri compiti.
4. Le spese degli arbitri devono essere ragionevoli. Le spese sono rimborsate dietro presentazione e verifica di idonei giustificativi<sup>18</sup>.
5. Nel caso sia nominato un consulente tecnico d'ufficio, qualunque ne sia l'autorità di nomina, la competenza della CAM per la gestione e la decisione dei costi comprende anche l'onorario e le spese del consulente sulla base della presente disposizione.

#### Art. 17 Gestione degli anticipi

1. In alternativa all'Art. 16, su richiesta delle parti o del tribunale arbitrale, la Segreteria Generale custodisce gli anticipi sugli onorari e le spese degli arbitri determinati sulla base del Regolamento di Arbitrato UNCITRAL.
2. Gli onorari degli arbitri sono pagati dopo la conclusione del caso. La Segreteria Generale può disporre dei pagamenti non definitivi su richiesta degli arbitri ove siano stati posti in essere dei passaggi significativi del

---

procedimento ovvero gli arbitri siano incorsi in spese significative.

3. Ogni difetto nei pagamenti è riferito dalla Segreteria Generale alle parti e agli arbitri.

#### IV. Appendice I: Costi

##### CAM come autorità di nomina

Per i servizi come autorità di nomina (Articoli 9, 10 e 15 della Procedura), la CAM richiede alla parte che presenta l'istanza una cifra fissa di EUR 3 000 (IVA esclusa).

Il pagamento avviene al momento della richiesta. Se il pagamento non avviene assieme alla richiesta, la CAM fissa un termine per il pagamento. Se il pagamento non avviene entro tale termine, la CAM archivia la richiesta.

##### Richiesta di altri servizi CAM

Le parti possono richiedere alla CAM di svolgere uno o più servizi tra quelli previsti nella Procedura (§ II – Articolo 12; § III - Articoli da 13 a 17). In tal caso, il costo del servizio viene preventivamente fissato dalla CAM sulla base della singola richiesta<sup>19</sup>.

##### CAM come istituzione che gestisce l'arbitrato

Per la gestione dell'intero arbitrato e del complesso dei servizi previsti dalla Procedura la CAM applica il Tariffario previsto dal proprio Regolamento Arbitrale in vigore al momento della richiesta<sup>20</sup>.

#### V. Modelli di clausole

Al momento della redazione dell'accordo arbitrale le parti possono contattare la CAM per ricevere assistenza.

Modello di clausola per arbitrato UNCITRAL per designare la **CAM come autorità di nomina e avvalersi dei suoi servizi**:

*Tutte le divergenze, controversie o pretese derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso o alla sua violazione, conclusione o invalidità saranno risolte mediante arbitrato in base al Regolamento di Arbitrato UNCITRAL.*

*La Camera Arbitrale di Milano sarà l'autorità di nomina e presterà i propri servizi in base alla Procedura per i casi secondo il Regolamento di Arbitrato UNCITRAL.*

---

**Modello di clausola per arbitrato UNCITRAL per designare la CAM come autorità di nomina:**

*Tutte le divergenze, controversie o pretese derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso o alla sua violazione, conclusione o invalidità saranno risolte mediante arbitrato in base al Regolamento di Arbitrato UNCITRAL.*

*La Camera Arbitrale di Milano sarà l'autorità di nomina.*

**Modello di clausola per arbitrato UNCITRAL per avvalersi dei servizi CAM:**

*Tutte le divergenze, controversie o pretese derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso o alla sua violazione, conclusione o invalidità saranno risolte mediante arbitrato in base al Regolamento di Arbitrato UNCITRAL.*

*L'autorità di nomina sarà...*

*La Camera Arbitrale di Milano presterà i propri servizi in base alla Procedura per i casi secondo il Regolamento di Arbitrato UNCITRAL.*

Inoltre, le parti dovrebbero valutare di specificare quanto segue:

*“(a) Il numero degli arbitri sarà ... [uno o tre];*

*“(b) La sede dell'arbitrato sarà ... [città e Stato];*

*“(c) La lingua dell'arbitrato sarà ...”.*

---

## Note

n.d.r. La traduzione degli articoli del Regolamento di Arbitrato UNCITRAL non è ufficiale, bensì a cura dei redattori della presente Procedura.

<sup>1</sup> [www.uncitral.org](http://www.uncitral.org)

<sup>2</sup> Art. 7.2 del Regolamento di Arbitrato UNCITRAL: “In deroga al comma 1, nel caso in cui una parte proponga la nomina di un arbitro unico e nessuna altra parte risponda nel termine previsto dal comma 1, e la parte o le parti che avrebbero dovuto nominare il secondo arbitro non vi provvedano in base agli articoli 9 e 10, l'autorità di nomina può, sui stanza di parte, nominare un arbitro unico secondo il procedimento previsto dall'art. 8, comma 2, ove determini che sia più appropriato in ragione delle circostanze del caso concreto.”

<sup>3</sup> Il riferimento è da intendersi al Regolamento Arbitrale della CAM del 2019, Allegato A, Il Consiglio Arbitrale: “1. Il Consiglio Arbitrale ha competenza generale su tutte le materie attinenti all'amministrazione dei procedimenti di arbitrato e adotta tutti i relativi provvedimenti, salve le competenze attribuite dal Regolamento alla Segreteria Generale. 2. Il Consiglio Arbitrale è composto da un numero minimo di sette a un numero massimo di undici membri, tra i quali sono scelti un presidente e un vicepresidente, tutti nominati per un triennio dal Consiglio di Amministrazione della Camera Arbitrale. 3. Il Consiglio di Amministrazione della Camera Arbitrale può nominare quali membri del Consiglio Arbitrale esperti sia italiani sia stranieri. 4. Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente ovvero, in assenza del vicepresidente, dal membro più anziano. 5. Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono valide con la presenza di almeno tre membri. 6. Le riunioni del Consiglio Arbitrale possono svolgersi mediante ogni mezzo di telecomunicazione. 7. Il Consiglio Arbitrale adotta i provvedimenti a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente della riunione. 8. Nei casi di urgenza, il presidente del Consiglio Arbitrale - o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente o il componente più anziano - può adottare i provvedimenti relativi all'amministrazione dei procedimenti arbitrali di competenza del Consiglio Arbitrale, informandone il Consiglio nella prima riunione successiva. 9. Il consigliere che ritenga di astenersi si assenta dalla riunione per tutto il tempo della discussione e dell'adozione dei relativi provvedimenti.”

---

La sua astensione non incide sul quorum necessario per la validità della riunione.”

<sup>4</sup> Art. 8.2 del Regolamento di Arbitrato UNCITRAL: “L’autorità di nomina procede a nominare l’arbitro unico senza indugio. Salvo il caso in cui le parti abbiano deciso che la procedura per lista non si applichi ovvero l’autorità di nomina determini a propria discrezione che l’uso della procedura per lista non sia appropriato per il caso concreto, l’autorità di nomina applica la seguente procedura per lista per effettuare la nomina: (a) l’autorità di nomina comunica a ciascuna parte un’identica lista contenente un minimo di tre nomi; (b) entro 15 giorni dalla ricezione di tale lista, ciascuna parte può restituire la lista all’autorità di nomina dopo avervi cancellato il nome o i nomi su cui obietta e numerato i restanti in ordine di preferenza; (c) alla scadenza di tale termine l’autorità di nomina procede alla nomina dell’arbitro unico tra i nomi approvati nelle liste restituite e secondo l’ordine di preferenza indicato dalle parti; (d) se per qualunque motivo la nomina non può essere fatta secondo questa procedura, l’autorità di nomina può nominare l’arbitro unico a propria discrezione.”

<sup>5</sup> Art. 10.3 del Regolamento di Arbitrato UNCITRAL: “Nel caso in cui non si giunga alla costituzione del tribunale arbitrale secondo questo Regolamento, l’autorità di nomina, su istanza di parte, costituisce il tribunale arbitrale e, nel fare ciò, può revocare eventuali nomine già fatte e nominare o rinominare ciascuno degli arbitri, designandone uno quale presidente.”

<sup>6</sup> Art. 13.4 del Regolamento di Arbitrato UNCITRAL: “Se, entro 15 giorni dalla data in cui la ricusazione è comunicata, tutte le parti non si accordano sulla ricusazione ovvero l’arbitro ricusato non rinuncia all’incarico, la parte che ha presentato la ricusazione può scegliere di proseguire con la medesima. In questo caso, entro 30 giorni dalla data in cui la ricusazione è stata comunicata, la stessa parte deve richiedere la decisione dell’autorità di nomina sulla ricusazione.”

<sup>7</sup> Art. 14.2 del Regolamento di Arbitrato UNCITRAL: “Se, su istanza di parte, l’autorità di nomina determina che, in ragione delle circostanze eccezionali del caso, sia giustificato che una parte sia privata del diritto di nominare un arbitro in sostituzione, l’autorità di nomina può, dopo aver dato l’opportunità alle parti e ai restanti arbitri di svolgere eventuali osservazioni: (a) nominare l’arbitro in sostituzione; ovvero (b) dopo la chiusura delle udienze, autorizzare

---

gli altri arbitri a proseguire con l'arbitrato e rendere qualsiasi decisione o lodo.”

<sup>8</sup> Art. 41.1 del Regolamento di Arbitrato UNCITRAL: “Gli onorari e le spese degli arbitri devono essere ragionevoli, tenuto conto del valore della lite, della complessità della controversia, del tempo dedicato dagli arbitri e di qualunque altra circostanza rilevante del caso.”

<sup>9</sup> Art. 41.3 e 4 del Regolamento di Arbitrato UNCITRAL: “3. Subito dopo la costituzione, il tribunale arbitrale informa le parti di come propone di determinare i propri onorari e spese, includendo eventuali tariffe che intenda applicare. Entro 15 giorni dalla ricezione di tale proposta, ogni parte può riportare la proposta all'autorità di nomina affinché la esamini. Se, entro 45 giorni dalla ricezione, l'autorità di nomina ritiene che la proposta del tribunale arbitrale sia in contrasto con il comma 1, essa vi apporta i necessari correttivi, che sono vincolanti per il tribunale arbitrale. 4.(a) Quando informa le parti degli onorari e delle spese che sono stati fissati secondo l'articolo 40, commi 2 (a) e (b), il tribunale arbitrale chiarisce altresì le modalità con cui i relativi importi sono stati calcolati; (b) entro 15 giorni dalla ricezione della determinazione di onorari e spese da parte del tribunale arbitrale, ogni parte può riportare tale determinazione all'autorità di nomina affinché la esamini. In assenza di un'autorità di nomina scelta o designata, o nel caso in cui l'autorità di nomina non provveda nei termini precisati dal Regolamento, l'esame è condotto dal Segretario Generale della PCA; (c) se l'autorità di nomina, o il Segretario Generale della PCA, ritiene che la determinazione del tribunale arbitrale sia in contrasto con la proposta del tribunale arbitrale (ed eventuali correttivi) secondo il comma 3, ovvero sia manifestamente eccessiva, entro 45 giorni dalla ricezione di tale determinazione vi apporta eventuali correttivi che siano necessari a soddisfare i criteri del comma 1. Tali correttivi sono vincolanti per il tribunale arbitrale. [...]”

<sup>10</sup> Art. 43.3 del Regolamento di Arbitrato UNCITRAL: “Se è stata scelta o designata un'autorità di nomina, e se una parte lo richiede e l'autorità di nomina acconsente a svolgere tale funzione, il tribunale arbitrale fissa gli importi di depositi o integrazioni solo dopo aver sentito l'autorità di nomina, la quale può rivolgere al tribunale arbitrale i commenti che ritenga appropriati circa l'ammontare di tali depositi e integrazioni.”

---

<sup>11</sup> Ulteriori informazioni sul Centro sono disponibili sul sito [www.camera-arbitrale.com](http://www.camera-arbitrale.com). L'accesso al Centro è consentito dal momento in cui eventuali costi dovuti alla Camera per i suoi "Altri servizi" siano stati pagati fino alla chiusura del caso. L'accesso alla biblioteca è consentito su appuntamento.

<sup>12</sup> La conservazione del fascicolo è di ausilio a parti e arbitri nel caso in cui siano richieste copie, e può altresì essere di supporto agli arbitri per la redazione di ordinanze e lodi per la verifica di date ecc. Il costo di eventuali fotocopie non è incluso negli onorari CAM.

<sup>13</sup> Questa disposizione si applica anche alle riunioni.

<sup>14</sup> Le udienze sono ospitate presso i locali CAM a Milano, così come presso l'ufficio di Roma. Parti e arbitri devono preventivamente verificare con la Segreteria disponibilità e capienza delle sale per udienze e ospitalità. La Segreteria può organizzare le sale per udienze che si tengano altrove, il cui costo è a carico delle parti.

<sup>15</sup> Eventuali costi di viaggio della Segreteria per la partecipazione alle udienze sono a carico delle parti.

<sup>16</sup> Il supporto amministrativo durante le udienze include eventuali fotocopie, l'invio di fax e e-mail ecc. La Segreteria può organizzare eventuali servizi di catering il cui costo è escluso.

<sup>17</sup> Ad esempio servizi di video-conferenza.

<sup>18</sup> Le spese includono: trasporto, vitto e alloggio. Eventuali ulteriori spese sono da considerarsi comprese nell'onorario dell'arbitro. I voli in business class sono rimborsati solo per tratte pari o superiore a 2 ore. I rimborsi per autovetture sono quantificati secondo parametri standardizzati.

<sup>19</sup> La Segreteria Generale è a disposizione per l'elaborazione di preventivi di costo.

<sup>20</sup> Il Tariffario CAM è disponibile sul sito [www.camera-arbitrale.com](http://www.camera-arbitrale.com)

---

[www.camera-arbitrale.com](http://www.camera-arbitrale.com)

via Meravigli 7 – 20123 Milano  
Tel: +39 02 8515.4666 – 4563 – 4524  
Fax: +39 02 8515.4516  
E-mail: [segreteria.arbitrato@mi.camcom.it](mailto:segreteria.arbitrato@mi.camcom.it)  
Pec: [arbitrato.notify@legalmail.it](mailto:arbitrato.notify@legalmail.it)

Ufficio di Roma  
Via Barnaba Oriani 34 – 00197 Roma  
Tel: +39 06 4203.4324  
E-mail: [cam.roma@mi.camcom.it](mailto:cam.roma@mi.camcom.it)  
[benedetta.coppo@mi.camcom.it](mailto:benedetta.coppo@mi.camcom.it)

